



Comune di MORETTA

Provincia di CUNEO

Prot.1361

Fatturazione Elettronica – comunicazione ai fornitori

Il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

Per quanto riguarda il nostro ente, tale obbligo decorre dal **31 marzo 2015** ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014, per cui a partire da tale data non potremo più accettare fatture che non vengano trasmesse in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013; ricordiamo inoltre che, trascorsi tre mesi da tale data, l'assenza della fattura elettronica impedirà al nostro ente di effettuare qualsiasi pagamento al fornitore.

Al fine di favorire l'attivazione di tali procedure, la normativa stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbano individuare i propri uffici designati a ricevere le fatture elettroniche, procedendo ad inserirli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) al fine dell'attribuzione a ciascuno di essi di un "Codice Univoco Ufficio", elemento fondamentale che dovrà essere indicato nella fattura elettronica affinché il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all'ufficio corretto.

Si comunica quindi ai Fornitori, ai fini degli adempimenti decorrenti dal 31/03/2015, che i dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Moretta sono i seguenti
http://www.indicepa.gov.it/ricerca/dettaglioservfe.php?cod_amm=c_f723:

Denominazione Ente:	Comune di Moretta
Codice Univoco ufficio:	UFJOW6
Nome dell'Ufficio:	Uff_eFatturaPA
Cod.fisc. del servizio F.E.:	85001650044
Data di avvio del servizio:	31/03/2015
Regione dell'ufficio:	Piemonte
Provincia dell'ufficio:	CN
Comune dell'ufficio:	Moretta
Indirizzo dell'ufficio:	Piazza Umberto I, n. 1
Cap dell'ufficio	12033

Cogliamo l'occasione per ricordare che il D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014 ha stabilito l'obbligatorietà dell'indicazione, nella fattura elettronica, del codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010, e del codice unico di progetto (CUP), quando previsto; il nostro ente non procederà, quindi, al pagamento della fattura elettronica qualora non vengano in essa riportati i predetti codici CIG e CUP (quest'ultimo se previsto).

Distinti saluti.

Moretta, lì 28.02.2015

La Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Carla Fino